

CONVENZIONE TRA I COMUNI DI ALPIGNANO, BUTTIGLIERA ALTA, COLLEGNO, DRUENTO, GRUGLIASCO, PIANEZZA, RIVOLI, ROSTA, SAN GILLIO, VENARIA E VILLARBASSE PER LA REALIZZAZIONE DI PROGRAMMI E PROGETTI FINALIZZATI ALLO SVILUPPO SOCIALE, ECONOMICO ED OCCUPAZIONALE. COSTITUZIONE DELLA SOCIETÀ MISTA DEL PATTO TERRITORIALE DELLA ZONA OVEST DI TORINO.

TRA

Il Comune di Alpignano (C.F. 86003150017), rappresentato da,
che qui stipula in nome e per conto del Comune di Alpignano, in esecuzione della deliberazione del Consiglio Comunale n. 82 del 29 Novembre 2006

Il Comune di Buttigliera Alta (C.F. 03901620017), rappresentato da,
che qui stipula in nome e per conto del Comune di Buttigliera Alta, in esecuzione della deliberazione del Consiglio Comunale n. 62 del 30/11/2006

La Città di Collegno (C.F. 00524380011), rappresentata da,
che qui stipula in nome e per conto della Città di Collegno, in esecuzione della deliberazione del Consiglio Comunale n. 120 del 23 novembre 2006

Il Comune di Druento (C.F. 01511410019), rappresentato da,
che qui stipula in nome e per conto del Comune di Druento, in esecuzione della deliberazione del Consiglio Comunale n. 41 del 29/11/2006

La Città di Grugliasco (C.F. 01472860012), rappresentata da,
che qui stipula in nome e per conto della Città di Grugliasco, in esecuzione della deliberazione del Consiglio Comunale n. 97 del 27 Novembre 2006

Il Comune di Pianezza (C.F. 01299070019), rappresentato da,
che qui stipula in nome e per conto del Comune di Pianezza, in esecuzione della deliberazione del Consiglio Comunale n. 67 del 30/11/2006

La Città di Rivoli (C.F. 00529840019), rappresentata da,
che qui stipula in nome e per conto della Città di Rivoli, in esecuzione della deliberazione del Consiglio Comunale n. 132 del 29 Novembre 2006

Il Comune di Rosta (C.F. 01679120012), rappresentato da,
che qui stipula in nome e per conto del Comune di Rosta, in esecuzione della deliberazione del Consiglio Comunale n. 68 del 30/11/2006

Il Comune di San Gillio (C.F. 86008190018), rappresentato da,
che qui stipula in nome e per conto della Città di San Gillio, in esecuzione della deliberazione del Consiglio Comunale n. 36 del 29/11/2006

La Città di Venaria (C.F. 01710650019), rappresentata da,
che qui stipula in nome e per conto della Città di Venaria Reale, in esecuzione della deliberazione del Consiglio Comunale n. 164 del 27 Novembre 2006

Il Comune di Villarbasse (C.F. 86008350018), rappresentato da,
che qui stipula in nome e per conto del Comune di Villarbasse, in esecuzione della deliberazione del Consiglio Comunale n. 44 del 27 Novembre 2006

I suddetti, che intervengono in rappresentanza delle rispettive parti, dichiarano espressamente rispondenti a verità i dati loro riguardanti e di essere in possesso delle attribuzioni, nelle rispettive qualità, riguardanti la rappresentanza ed i poteri contrattuali necessari alla stipula del presente atto.

PREMESSO CHE

i Comuni di Alpignano, Collegno, Druento, Grugliasco, Pianezza, Rivoli, Rosta, Venaria e Villarbasse:

- nel corso dell'anno 1996 hanno approvato il "Protocollo d'intesa fra i Comuni della zona Ovest di Torino e la Provincia di Torino per il sostegno e lo sviluppo delle attività produttive" sottoscritto dai rispettivi Sindaci e dall'Assessore al Lavoro della Provincia di Torino;
- nel corso dell'anno 1997 hanno approvato un progetto intercomunale per l'attivazione di un "Patto Territoriale della zona ovest di Torino", così come definito dall'art. 2, comma 203 della legge 662/96 e dalla deliberazione CIPE 21 marzo 1997, avviando la sua promozione;
- hanno approvato una proposta di "Protocollo d'intesa del Patto Territoriale della zona Ovest di Torino" sottoscritta, nel corso di una manifestazione pubblica, il 16 gennaio 1999 in Alpignano, dai Sindaci dei Comuni aderenti, dall'Amministrazione Provinciale di Torino, da sedici rappresentanti di forze sociali (Unione Industriale, A.M.M.A., A.P.I., C.N.A., Confartigianato, Coldiretti, Lega delle Cooperative, Confcooperative, Confesercenti, A.S.C.O.M., C.G.I.L., C.I.S.L., U.I.L., A.R.C.I., A.C.L.I. e A.P.T.) e da cinque rappresentanti di autonomie funzionali (A.R.P.A., Camera di Commercio, I.N.A.I.L., I.N.P.S. e Agenzia per l'Impiego del Piemonte), i quali hanno successivamente costituito il "Tavolo Largo della Concertazione";
- hanno approvato una convenzione, cui successivamente hanno aderito i Comuni di Buttigliera Alta e San Gillio, nel corso del 1999, per l'attuazione della seconda fase del Patto Territoriale, finalizzata alla raccolta di progetti di investimento produttivo e di iniziative infrastrutturali ed alla approvazione di un Patto Territoriale da presentare al Ministero del Tesoro per il suo finanziamento a valere sui fondi C.I.P.E., nonché alla costituzione di una società di attuazione mista pubblico - privata;
- in data 20 dicembre 1999 a Venaria Reale è stato sottoscritto il "Patto Territoriale Generalista" della Zona Ovest di Torino ed il 28 marzo 2000 a Collegno è stato sottoscritto il "Patto Territoriale Specializzato per l'Agricoltura" della Zona Ovest di Torino, con i quali, in seguito alla concertazione avviata con gli aderenti al Protocollo d'intesa citato, sono stati approvati progetti di investimento produttivo privati ed interventi infrastrutturali pubblici, nonché protocolli d'intesa a sostegno dello sviluppo produttivo, occupazionale e sociale dell'area;
- hanno istituito il servizio intercomunale dello Sportello Unico per le attività produttive del Patto Territoriale;

è stato deliberato, dai competenti organismi, il finanziamento dei due Patti territoriali;

la normativa vigente prevede che i sottoscrittori dei Patti Territoriali provvedano alla individuazione o costituzione del "soggetto responsabile" del patto territoriale, ai fini del suo coordinamento ed attuazione, anche con società mista secondo il dettato dell'art. 113 del D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267, che operi come organismo intermediario di piani, programmi progetti e sovvenzioni con l'obiettivo di promuovere lo sviluppo sociale, economico ed occupazionale attraverso la valorizzazione dei sistemi locali;

le normative ed i programmi Comunitari, Nazionali, Regionali e Provinciali in tema di sviluppo sociale ed economico prevedono e promuovono la costituzione di partnership locali di area vasta tra amministrazioni pubbliche e privati per la progettazione e realizzazione di programmi di sviluppo locale;

il Tavolo della Concertazione dei Patti Territoriali della Zona Ovest di Torino ha deliberato, in data 18 dicembre 2000 ed in data 5 febbraio 2001, di costituire a tali fini una società mista a responsabilità limitata a prevalente capitale pubblico partecipata inizialmente dai soli Comuni e aperta successivamente alla partecipazione degli altri soggetti pubblici e privati membri dei Tavoli della Concertazione dei Patti Territoriali cui demandare la realizzazione delle attività relative alle materie sopra esposte.

In data 4 giugno 2001 è stata sottoscritta la convenzione per la costituzione della società "Zona Ovest di Torino s.r.l.";

la società è stata regolarmente costituita ed è operativa;

per effetto dell'entrata in vigore della riforma del diritto societario, decreto legislativo 17 gennaio 2003, n.6, gli atti fondamentali della società sono stati adeguati alle nuove previsioni di legge, operando, altresì, un coordinamento tra lo statuto e la convenzione;

per effetto della affermazione di alcuni principi comunitari in materia di affidamenti cosiddetti "in house" si è reso necessario apportare alla presente convenzione alcune modifiche ai fini della previsione della partecipazione al capitale sociale di soli soggetti pubblici nonché dell'individuazione del controllo analogo a quello esercitato sui propri servizi da parte dei Comuni rispetto alla società;

per effetto della nuova programmazione dei fondi comunitari per il periodo 2007 e 2013 e delle conseguenti opportunità che si potranno determinare per l'area vasta si è reso necessario integrare il quadro delle responsabilità dei comuni aderenti al patto territoriale, connesso al ruolo di Comune capofila, modificando l'articolo 6;

le amministrazioni comunali hanno approvato lo schema della presente convenzione, nel testo coordinato con le modifiche intervenute nel tempo con le seguenti deliberazioni consiliari, esecutive ai sensi di legge:

Comune di Alpignano: deliberazione Consiglio Comunale n. 82 del 29 Novembre 2006
Comune di Buttigliera Alta: deliberazione Consiglio Comunale n. 62 del 30/11/2006
Comune di Collegno: deliberazione Consiglio Comunale n. 120 del 23 novembre 2006
Comune di Druento: deliberazione Consiglio Comunale n. 41 del 29/11/2006
Comune di Grugliasco: deliberazione Consiglio Comunale n. 97 del 27 Novembre 2006
Comune di Pianezza: deliberazione Consiglio Comunale n. 67 del 30/11/2006
Comune di Rivoli: deliberazione Consiglio Comunale n. 132 del 29 Novembre 2006
Comune di Rosta: deliberazione Consiglio Comunale n. 68 del 30/11/2006
Comune di San Gillio: deliberazione Consiglio Comunale n. 36 del 29/11/2006
Comune di Venaria Reale: deliberazione Consiglio Comunale n. 164 del 27 Novembre 2006
Comune di Villarbasse: deliberazione Consiglio Comunale n. 44 del 27 Novembre 2006

TUTTO CIO' PREMESSO

e ritenuto parte integrante e sostanziale del presente atto, si conviene quanto segue:

Articolo 1 – Costituzione della Società di gestione del Patto Territoriale della Zona Ovest di Torino. Statuto.

1. I comuni di Alpignano, Buttigliera Alta, Collegno, Druento, Grugliasco, Pianezza, Rivoli, Rosta, San Gillio, Venaria e Villarbasse convengono di esercitare in modo congiunto, secondo la disciplina di cui ai seguenti articoli, attività dirette alla promozione ed allo sviluppo sociale, economico, occupazionale ed infrastrutturale dell'area Ovest di Torino compresa nei confini comunali, anche attraverso una società mista a responsabilità limitata a capitale interamente pubblico.
2. La società, costituita dai predetti enti pubblici territoriali ed eventualmente dalla Provincia di Torino, sarà successivamente aperta alla partecipazione di altri enti pubblici.
3. I comuni predetti si impegnano ad esercitare i propri diritti di soci della società in coordinazione tra di loro ed in conformità a quanto previsto nella presente convenzione.
4. Le attività sociali sono disciplinate dallo Statuto, approvato contestualmente alla presente convenzione con gli atti citati in premessa.

Articolo 2 - Finalità

1. Con la costituzione della società, le parti si propongono, in particolare, di:
 - a. Assumere il ruolo di Soggetto Responsabile - ai sensi dell'art. 2, comma 203, della legge 23 dicembre 1996 n. 662 e della delibera C.I.P.E. 21 marzo 1997 e successive loro modifiche ed integrazioni - dei Patti Territoriali:
 - "Generalista" della Zona Ovest di Torino firmato il 20 dicembre 1999 a Venaria Reale
 - "Specializzato per l'Agricoltura" della Zona Ovest di Torino firmato il 28 marzo 2000 a Collegnoattuando quanto sottoscritto nei rispettivi protocolli di Intesa
 - b. gestire operativamente finanziamenti pubblici o privati in qualità di organismo intermediario o altri ruoli equivalenti secondo la normativa applicabile. A titolo meramente esemplificativo, la società provvede a:
 - rappresentare unitariamente i sottoscrittori del patto e/o i beneficiari delle pubbliche sovvenzioni;

- attivare risorse finanziarie per consentire l'anticipazione e/o il cofinanziamento dei contributi pubblici;
 - gestire le risorse tecniche ed organizzative per la realizzazione del patto e delle altre iniziative;
 - accertare ed attestare la effettiva e regolare esecuzione delle iniziative finanziate, imprenditoriali ed infrastrutturali;
 - erogare i finanziamenti ai singoli soggetti beneficiari assicurandone il rendiconto;
 - coordinare e supervisionare tutte le attività relative alla realizzazione delle singole iniziative imprenditoriali ed infrastrutturali;
 - attuare il continuo monitoraggio finanziario, procedurale e fisico nonché la rendicontazione della spesa;
 - verificare il rispetto degli impegni da parte dei beneficiari ed assumere i provvedimenti previsti per inadempimenti e ritardi provvedendo nei casi previsti anche alla proposta di revoca dei contributi;
- c. effettuare studi e ricerche sui dati e le tendenze dello sviluppo socio economico dell'area, sulla normativa, le tendenze e le tecniche relative ai finanziamenti comunitari, statali e regionali, nonché sulla programmazione del territorio sotto il profilo economico e sociale;
- d. individuare, valutare, promuovere, gestire e coordinare progetti e iniziative di investimento pubblici e privati, anche non imprenditoriali;
- e. elaborare, esaminare, promuovere, gestire e coordinare progetti ed iniziative finalizzate a promuovere lo sviluppo economico, l'inclusione socio lavorativa, la qualificazione ambientale, la promozione turistica e culturale, qualificare le politiche giovanili, promuovere le pari opportunità e una politica di genere, per favorire uno sviluppo sostenibile della Zona Ovest di Torino e per favorire lo sviluppo delle risorse umane negli enti, nelle imprese, nel mercato del lavoro.
2. In ogni caso la società realizza la parte più importante della propria attività con gli enti pubblici che la controllano.

Articolo 3 - Capitale sociale, partecipazione alle spese, garanzie verso terzi.

1. Il capitale sociale iniziale della società è fissato in euro 100.000,00, interamente sottoscritto, salva l'eventuale partecipazione della Provincia di Torino, dai Comuni con quote proporzionali alla propria popolazione residente al 31.12.2000 e di valore arrotondato a multipli di 100 euro, quindi secondo la seguente ripartizione:

Comune	Popolazione	% quota di capitale	Quota di capitale (in EURO)
Alpignano	17.182	7,53	7.500
Buttigliera Alta	6.601	2,89	2.900
Collegno	48.091	21,09	21.100
Druento	8.282	3,63	3.600
Grugliasco	39.539	17,34	17.300
Pianezza	11.365	4,98	5.000
Rivoli	51.797	22,71	22.700
Rosta	3.669	1,61	1.600
San Gillio	2.625	1,15	1.200
Venaria Reale	36.068	15,82	15.800
Villarbasse	2.825	1,24	1.300
Totale	228.044	100,00	100.000

Nella stessa proporzione i Comuni si impegnano a sottoscrivere eventuali aumenti di capitale, nonché eventuali conferimenti in conto aumento capitale, salvo diverso accordo tra le parti che garantisca, in ogni caso, la sottoscrizione delle quote inoperte.

I Comuni concordano circa la possibilità di un eventuale successivo ingresso in società da parte di altri enti pubblici.

Dovrà, comunque, essere garantita la partecipazione maggioritaria dei Comuni e la quota di ogni altro socio non potrà, in ogni caso, superare ciascuna il limite del 5% del capitale.

2. Al fine di garantire l'equilibrio finanziario ed economico della società, i Comuni assicurano, nella stessa proporzione di cui al comma 1:
 - a. contributi in conto esercizio, finalizzati alla copertura delle spese di gestione non coperte da ricavi derivanti da programmi gestiti e servizi effettuati, per un ammontare annuo non inferiore ad euro 0,52 per residente;
 - b. finanziamenti infruttiferi con vincolo di restituzione, finalizzati all'equilibrio finanziario della gestione, così come previsto dall'art. 9 dello Statuto.

In vista della predisposizione dei rispettivi bilanci di previsione, i Comuni concordano, tramite il Coordinamento dei Comuni di cui al successivo art. 5, di norma entro il mese di settembre di ogni anno, il budget economico-finanziario della società per l'esercizio successivo, determinando l'eventuale incremento del contributo unitario di cui al punto a. e l'entità dei finanziamenti di cui al punto b.

Eventuali nuove attività approvate nel corso degli esercizi che comportino specifiche ed ulteriori spese saranno finanziate secondo le modalità e proporzioni sopra descritte.

Nel caso di attività e servizi effettuati nel solo interesse di alcuni soci, il finanziamento relativo sarà assicurato dagli stessi.

3. Le parti si impegnano, nel caso di gestione di risorse provenienti dall'Unione Europea, dallo Stato, dalla Regione o da altri organismi pubblici e privati, a subentrare negli obblighi assunti dalla società nei confronti del soggetto erogatore, particolarmente nella sua qualità di "Soggetto responsabile" di Patti Territoriali a favore del Ministero del tesoro, del bilancio e della programmazione economica.

Articolo 4 – Durata. Recesso.

1. Le parti convengono di stabilire la durata della società sino al 31 dicembre 2020. Lo scioglimento anticipato e l'eventuale proroga della società sono disciplinati da norme statutarie.
2. Per tutto il tempo in cui le parti partecipino a Patti Territoriali o simili accordi o progetti finanziati con fondi pubblici e gestiti dalla società per loro conto ed interesse, non sono esercitabili i diritti di recedere dalla convenzione e di cessione delle quote sociali.
3. Non ricorrendo la condizione di cui al punto precedente, il recesso e la cessione possono essere esercitati in qualunque tempo secondo il procedimento previsto dalla legge e dalle norme statutarie. La parte recedente rimane impegnata per gli obblighi assunti ai sensi del precedente art. 3.3, oltre che per quelli assunti nell'esercizio in corso al momento del recesso fino alla data di comunicazione del relativo provvedimento.

Articolo 5 - Coordinamento dei comuni

1. Al fine di condurre unitariamente le attività di cui al precedente art. 1 e la partecipazione dei Comuni alla società, viene costituito un organismo di coordinamento, denominato "Coordinamento dei Comuni della Zona Ovest di Torino " (in breve "Coordinamento Comuni"), composto dai Sindaci o Assessori delegati, con i seguenti compiti:
 - a. designare i membri del Consiglio di Amministrazione riservati dallo Statuto ai Comuni, che rappresenteranno unitariamente gli interessi e gli indirizzi degli stessi nell'organo, così come definiti o decisi dal "Coordinamento Comuni"
 - b. indicare ai propri rappresentanti nel C. di A. il nominativo del Presidente del Consiglio di Amministrazione
 - c. designare i membri del Collegio Sindacale riservati ai Comuni, tra cui il Presidente
 - d. indicare il direttore generale ed eventuali direttori tecnici

- e. individuare la struttura operativa della società, con gli eventuali conferimenti di personale a qualsiasi titolo dipendenti dai Comuni
 - f. elaborare gli indirizzi strategici e generali di gestione e di sviluppo della Società
 - g. formulare le proposte di programma di lavoro
 - h. predisporre il bilancio preventivo dei costi a carico dei Comuni ed approvare gli interventi ed i relativi finanziamenti dei Comuni alla società
 - i. definire, comunque, tutte le operazioni a carattere straordinario
 - j. verificare l'andamento di quanto previsto dalla presente convenzione
 - k. individuare i Comuni capofila dei protocolli d'intesa sottoscritti e di quelli che si renderà utile sottoscrivere per la realizzazione degli obiettivi della presente convenzione
 - l. designare i referenti pubblici dei diversi tavoli di lavoro connessi ai protocolli di cui sopra; Ai lavori partecipano, salvo diversa determinazione e senza diritto di voto, il Presidente del Consiglio di Amministrazione della Società e/o altri amministratori.
2. La Presidenza è assunta da un componente designato dall'organismo
 3. L'organismo si riunisce su convocazione del Comune Capofila, anche su richiesta di un singolo componente
 4. Le decisioni dell'organismo verranno assunte con il voto favorevole della maggioranza dei componenti. Gli aderenti si danno reciprocamente atto che lo scopo della convenzione richiede che le decisioni vengano normalmente assunte con l'assenso di tutti i partecipanti.
 5. Il coordinamento dei comuni esercita, altresì, un controllo sull'attività degli amministratori, in nome e per conto degli enti soci, mediante:
 - a) l'approvazione (entro il 31 dicembre di ogni anno) del piano annuale delle attività;
 - b) l'espressione di un parere obbligatorio e vincolante sulla proposta di bilancio di previsione della società;
 - c) il controllo dello stato d'attuazione degli obiettivi, anche sotto il profilo dell'efficacia, efficienza ed economicità della gestione; a tale scopo acquisisce, entro il 30 settembre di ogni anno, una relazione che contenga gli elementi gestionali, economici, patrimoniali e finanziari relativi al primo semestre d'esercizio, predisposta dal consiglio di amministrazione della società;
 - d) l'acquisizione, entro il termine previsto per la redazione del progetto di bilancio, di una relazione del consiglio d'amministrazione della società, sullo stato d'attuazione del piano annuale della società;
 - e) l'autorizzazione all'acquisizione ed alienazione di partecipazioni, alla dismissione di partecipazioni in essere;
 6. Il controllo analogo è esercitato, altresì, attraverso la consultazione, da parte degli enti associati, circa la gestione dei servizi pubblici svolti dalla società, circa il suo andamento generale e circa le concrete scelte operative, con audizione, da disporsi annualmente, del Presidente e del Direttore generale .

Articolo 6 - Comuni capofila

1. Le parti individuano il Comune di Collegno come Comune Capofila della presente convenzione relativamente alle seguenti attività:
 - procedimento relativo alla nomina ed alla decadenza dei membri del Consiglio di Amministrazione e del Collegio Sindacale riservati ai Comuni;
 - stipula di una eventuale convenzione con la Provincia di Torino disciplinante la sua partecipazione alla Società e di altri eventuali protocolli d'intesa, convenzioni e contratti che si rendessero necessari in seguito all'approvazione da parte del "Coordinamento Comuni" o singolarmente da ogni Comune;
 - all'eventuale successivo procedimento per la ricerca di soci.
2. Il Coordinamento Comuni individuerà uno o più Comuni capofila, che agiscono per conto delle altre parti nell'attuazione della presente convenzione e delle decisioni del Coordinamento Comuni stesso, provvedendo all'attività amministrativa ed alle iniziative necessarie conseguenti alla realizzazione di quanto previsto nei protocolli attualmente in essere e in successivi, eventuali, accordi tra le parti.

3. L'individuazione del Comune o di più Comuni capofila è effettuata con deliberazione del Coordinamento Comuni e, di norma, ha una durata pari a quella del Consiglio di Amministrazione in carica.
4. In ogni caso il Comune o i Comuni Capofila esercitano le funzioni attribuite, secondo le previsioni dalla presente convenzione, fino a nuova deliberazione del Coordinamento Comuni.

Articolo 7 - Relazioni tra organismi dei Patti Territoriali della Zona Ovest di Torino e la società

1. I Comuni individuano come obiettivo condiviso quello di promuovere la successiva partecipazione alla società di tutti i membri pubblici dei Tavoli della Concertazione.
2. In attesa di tale eventualità, al fine di garantire la continuità tra il lavoro di concertazione sin qui svolto tra i soggetti attori dei Patti Territoriali della Zona Ovest di Torino e lo sviluppo delle attività previsto con la costituzione della società, lo statuto della stessa prevederà la costituzione di un comitato territoriale (composto dai membri dei Tavoli della Concertazione dei Patti Territoriali) con funzioni di indirizzo, consultive, di impulso e di controllo. Tramite il suo presidente, il Consiglio di Amministrazione sarà tenuto a rispondere ad ogni richiesta avanzata dall'organismo. I Comuni si impegnano, altresì, attraverso il Coordinamento Comuni e l'Assemblea dei Soci, a rendere operative le indicazioni di lavoro provenienti dai Tavoli.

Articolo 8 - Organismi societari. Nomina amministratori

1. Lo statuto della società prevederà:
 - un Consiglio di Amministrazione composto da tre a cinque membri, la maggioranza dei quali nominati dai Comuni. Il Consiglio dura in carica tre anni;
 - un Collegio Sindacale o un Revisore;
 - procedure di nomina dei membri non riservate ai Comuni per cui sia favorita la rappresentanza dei soci di minoranza (voti di lista).
 - l'esercizio del controllo analogo da parte dei soci sulla società secondo quanto previsto dall'art. 5, commi 5 e 6, della presente convenzione.
2. Gli amministratori e sindaci di nomina comunale vengono designati dal "Coordinamento Comuni" di cui al precedente art. 5 e nominati con provvedimento del Comune capofila. I designati saranno scelti tra cittadini italiani in possesso dei requisiti per la nomina a consigliere comunale, con una comprovata competenza ed esperienza tecnica e/o amministrativa nelle materie oggetto delle attività della società, per studi compiuti o per incarichi precedentemente svolti nella gestione di imprese e/o di enti pubblici o privati.
3. Lo Statuto della società prevederà che, salva diversa decisione dell'Assemblea, al Presidente del Consiglio di Amministrazione ed agli altri amministratori verrà riconosciuto un emolumento, determinato dal Consiglio di Amministrazione, nell'ambito di uno stanziamento annuale complessivamente stabilito dall'assemblea. Ad ogni nuova elezione di ognuno dei Consigli Comunali, il Coordinamento Comuni dovrà, su richiesta dei Comuni interessati da inoltrare entro 90 giorni dall'insediamento, confermare la designazione dei nominati, ovvero provvedere ad eventuali nuove designazioni. Il Comune Capofila provvederà alle conseguenti revoche e nomine.
4. Così come espresso al precedente art. 5.4, i Comuni si danno atto che lo scopo della convenzione richiede che le designazioni avvengano con il consenso di tutti i partecipanti. In caso contrario, a tal fine, le operazioni procedono come segue:
 - ogni Comune può presentare una lista di candidati elencati secondo un numero progressivo.
 - ogni Comune ha diritto ad esprimere il proprio voto per una lista, di valore corrispondente alla propria partecipazione societaria
 - i voti ottenuti da ciascuna lista vengono divisi per uno, due, tre, ecc., secondo il numero di consiglieri da eleggere
 - i quozienti così ottenuti vengono assegnati progressivamente ai candidati di ogni lista, nel loro ordine
 - vengono designati i candidati che hanno ottenuto i quozienti più elevati, secondo una unica graduatoria decrescente.

Comune di Alpignano

Comune di Buttigliera Alta

Città di Collegno

Comune di Druento

Città di Grugliasco

Comune di Pianezza

Città di Rivoli

Comune di Rosta

Comune di San Gillio

Città di Venaria Reale

Comune di Villarbasse
